



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Del. ATO n. 1/06, n. 10/06, n. 01/07, n. 16/08, n. 11/10 e n. 16/11

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	- 3 -
ART. 1 - Oggetto e campo di applicazione.....	- 3 -
ART. 2 - Istituzione della tariffa.....	- 3 -
ART. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.....	- 3 -
TITOLO II – PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA.....	- 3 -
ART. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi.....	- 3 -
ART. 5 Superfici soggette a tariffa	- 4 -
ART. 6 - Superfici non soggette a tariffa	- 5 -
ART. 7 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree	- 6 -
ART. 8 - Determinazione della tariffa	- 6 -
ART. 9 - Articolazione della tariffa	- 6 -
ART. 9 bis – Norme per gli istituti scolastici statali	- 7 -
ART. 10 - Classificazione delle utenze domestiche.....	- 7 -
ART. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	- 7 -
TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	- 8 -
ART. 12 - Riduzioni massime consentite.....	- 8 -
ART. 13 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	- 9 -
ART. 14 - Agevolazioni per le utenze domestiche - raccolta differenziata.....	- 9 -
ART. 15 - Riduzioni per le utenze non domestiche	- 9 -
ART. 16 - Agevolazioni per le utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti.....	- 10 -
TITOLO IV - PROCEDURE.....	- 11 -
ART. 17 - Autodichiarazione	- 11 -
ART. 18 - Accertamenti.....	- 12 -
ART. 19 - Conguagli, rettifiche e rimborsi	- 13 -
ART. 20 - Fatturazioni e pagamenti.....	- 13 -
ART. 21 - Controllo del credito insoluto e penalità.....	- 13 -
ART. 22 - Tasse, imposte ed addizionali.....	- 14 -
ART. 23 - Contestazioni, reclami e controversie	- 14 -
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	- 14 -
ART. 24 - Disposizioni transitorie e finali.....	- 14 -

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e campo di applicazione

Il presente Regolamento integra la disciplina normativa della tariffa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per la relativa applicazione, in particolare:

- individua i soggetti passivi dell'obbligazione tariffaria e le relative esclusioni;
- stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe e le modalità di applicazione per la piena copertura dei costi del servizio;
- definisce i criteri per l'applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie;
- prevede le procedure di autodichiarazione da parte dei soggetti obbligati, e di accertamento e riscossione della tariffa da parte del Gestore.

ART. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati svolti in regime di privativa nel territorio dell'ambito di Forlì-Cesena, è istituita apposita tariffa denominata "tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani" disciplinata dall'art. 49 comma 2, del D.Lgs. 22/97, dal D.P.R. 158/99 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati inteso come spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento è definito dal relativo Contratto di servizio/Convenzione tra l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e il soggetto Gestore.
3. Sono assoggettati a tariffa i rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 5/02/97 n. 22 e quelli espressamente assimilati (speciali non pericolosi) con apposito regolamento adottato dall'Autorità. Restano pertanto esclusi tutti i rifiuti speciali pericolosi classificati dall'art. 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. 22/97.
4. Dall'applicazione della tariffa è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D.Lgs. 507/93 e ss. mm. ii. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/92. Tale tributo sarà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
5. L'applicazione e riscossione della tariffa ai sensi dei comma 9) e comma 13) dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 è affidata al Gestore unico dell'intero ciclo dei rifiuti urbani nel territorio dell'ambito, come previsto dal relativo Contratto di Servizio/Convenzione.

ART. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre che le modalità organizzative e di espletamento del servizio. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti rilevanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, purché compatibili con le disposizioni normative in materia e con le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA

ART. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) occupi o conduca o detenga, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali od aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi di cui all'art. 817 del Codice Civile, a qualsiasi uso adibiti.
2. I soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza:

- utenze domestiche;
 - utenze non domestiche.
3. La tariffa per i locali ad uso domestico è dovuta da un componente del nucleo familiare che vi abbia stabilito la residenza o da chi conduce od occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali.
 4. La tariffa per i locali ad uso domestico ceduti ad utilizzatori occasionali, per periodi non superiori all'anno, è dovuta dal proprietario dei medesimi o dal titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
 5. La tariffa per i locali ad uso domestico è applicata con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali stessi o fra i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido.
 6. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta dalla persona giuridica, ovvero dal soggetto, che occupa o gestisce o detiene tali superfici.
 7. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori o detentori delle medesime.
 8. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
 9. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o ne ha la rappresentanza legale.
 10. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
 11. Per i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune, la tariffa fa carico al Comune stesso.

ART. 5 Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa:
 - tutti i locali, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a cui sono adibiti, destinati ad uso privato o pubblico esistenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito.
 - tutte le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di locali ivi comprese le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
2. Relativamente ai locali si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);
 - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e o di servizio;
 - le superfici dei locali ed aree nelle quali si svolgono le attività non domestiche elencate nel documento "Criteri e indirizzi per l' Articolazione Tariffaria" (di seguito Articolato Tariffario) che producono sia rifiuti urbani e/o assimilati, sia rifiuti speciali non assimilabili, sono soggette alla tariffa in misura parziale secondo le percentuali indicate nell'Articolato stesso. La riduzione superficiale è legata al codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - gli utenti, per essere ammessi a beneficiare di quanto previsto al comma precedente, sono tenuti a presentare al gestore del servizio idonea documentazione;

- in particolare per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in generale e le parti riservate al pubblico.
3. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività proprie dell'impresa, ivi comprese le aree di deposito, e tutte quelle il cui uso sia assimilabile alla classificazione della tabella 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni. Per le aree scoperte produttive superiori a 5.000 m² delle utenze non domestiche, si assoggetta a tariffa solo la superficie di 5.000 m² incrementata del 5% della restante superficie scoperta.

ART. 6 - Superfici non soggette a tariffa

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree nelle quali non sono prodotti rifiuti urbani sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. In particolare non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o da idonea documentazione accompagnata da autodichiarazione soggetta a verifica da parte del Gestore.
2. A titolo esemplificativo sono escluse dal pagamento della tariffa i seguenti locali ed aree scoperte:
 - le aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
 - le unità immobiliari adibite ad abitazione prive di mobili e suppellettili o non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete, qualora non risulti che vi siano persone comunque residenti presso l'unità stessa;
 - la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse ad eccezione delle strutture operative delle utenze non domestiche;
 - i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - le parti comuni di condomini di cui all'art. 1117 del codice civile o di multiproprietà ad eccezione dei locali e delle aree occupati o condotti in modo esclusivo;
 - i locali ed aree ove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza, quali le centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensore, silos, serbatoi, cisterne, forni di verniciatura (qualora i rifiuti cartacei di norma utilizzati per la verniciatura parziale delle macchine siano smaltiti a parte a spese del produttore) e cottura, celle frigorifere, impianti automatizzati o a ciclo chiuso, ecc.;
 - le superfici dei locali ed aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - le aree scoperte pertinentziali non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi non a pagamento, aree di accesso, aree di manovra o passaggio, ecc.;
 - fabbricati danneggiati e/o non agibili e/o non allacciati ai servizi pubblici a rete o comunque non utilizzati purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1;
 - immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i

locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica.

- edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato;
- i locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione o uffici, depositi e simili.

ART. 7 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree

- 1 Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
 - per colonnina 18 m² per ciascun lato servito
 - 36 m² per ogni eventuale autolavaggio
2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La superficie coperta di accessori e pertinenze di locali ed aree soggetti a tariffa è computabile solo per la parte con altezza superiore a centimetri 150. Le superfici dei locali ad uso abitativo, diversi da quelli di servizio, sono totalmente assoggettate a tariffa indipendentemente dall'altezza.
4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50, oppure inferiore.

ART. 8 - Determinazione della tariffa

1. L'Autorità sulla base del "Piano d'ambito per la organizzazione del servizio dei R.U.", determina, per ciascun anno, la Tariffa di riferimento a livello dell'intero ambito e per ciascun comune, in applicazione del DPR 158/99.
2. Le regole puntuali ed i valori dei parametri necessari per la determinazione della tariffa sono contenute nell'Articolato Tariffario, approvato annualmente dall'Autorità acquisito il parere del Gestore.
3. Il Gestore in applicazione della tariffa di riferimento e dell'articolazione tariffaria stabilita dall'Autorità determina per ciascuna utenza la tariffa per l'anno di riferimento. I Comuni mettono a disposizione del gestore le banche dati necessarie al calcolo della tariffa puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti.
4. Nel caso di ritardata approvazione delle tariffe per l'anno successivo, si intende prorogata la tariffa in vigore salvo conguaglio una volta approvata la tariffa dell'anno di riferimento.
5. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio ed esclude il servizio relativo agli imballaggi e terziari, ai sensi dell'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997
6. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal gestore del servizio, ai sensi dell'art. 49 commi 9 e 13 del D.Lgs. 22/97 e della convenzione.

ART. 9 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è articolata secondo fasce di utenza (domestica e non domestica) e territoriali. È inoltre commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Nel caso di attivazione o cessazione di un'utenza in corso d'anno, la tariffa è rapportata, sia nella quota fissa che in quella variabile, alle giornate di occupazione o conduzione dei locali ed aree.

2. Tutte le variazioni rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono applicate in proporzione al numero dei giorni di effettiva vigenza, senza che questo comporti una modifica della frequenza di fatturazione.

ART. 9 bis – Norme per gli istituti scolastici statali

Per gli istituti scolastici statali la tariffa per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è corrisposto dal Ministero dell'Istruzione direttamente ai Comuni entro il mese di novembre di ciascun anno. In tal caso la tariffa è determinata sulla base del numero di alunni iscritti e non sulla superficie dei locali. Il corrispettivo per alunno è definito direttamente dal Ministero (art. 33 bis del d.lgs 248/07 convertito nella legge 28.02.2008 n.31).

ART. 10 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
3. Per le utenze domestiche:
 - residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale, nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - non residenti, il numero degli occupanti è stabilito in base ai criteri contenuti nell'Articolato tariffario.

ART. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie è elencata nell'Articolato tariffario, integrata dai relativi coefficienti di produzione Kd e Kc, così come definito nel DPR 158/99, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La classificazione di una utenza non domestica in una delle categorie di cui al comma 1), è determinata sulla base dell'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività/professioni;
3. Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si applicano i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a 10 m². La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore. Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per solo deposito purchè la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a 10 m². Qualora invece non sia possibile distinguere le superfici per specifica destinazione, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente. Servizi e locali accessori sono sempre computati nell'attività prevalente. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco viene attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.
4. Nel caso di utenze non domestiche, operanti all'interno di unità immobiliari facenti capo ad un nucleo familiare di cui all'art. 4 del presente Regolamento, dovranno essere stipulati due contratti, uno relativo all'utenza non domestica ed uno relativo a quella domestica residente con la relativa attribuzione delle superfici di competenza.

5. Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente dichiarato dall'utente, utilizzando la tabella di conversione contenuta nell'Articolato tariffario.
6. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 158/99 l'Autorità promuove l'effettuazione, tramite il Gestore, di campagne di monitoraggio sulla produzione effettiva dei rifiuti con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale al fine di verificare se la reale produzione annua di rifiuti è correttamente stimata dai coefficienti di produzione potenziale definiti nel D.P.R. 158/99 per le varie categorie di produttori non domestici. Nella predisposizione delle campagne di monitoraggio e nella valutazione dei risultati sono coinvolte le rappresentanze delle categorie dei produttori. I coefficienti di produzione stabiliti tramite le campagne di monitoraggio vengono adottati in sostituzione di quelli indicati, in via provvisoria, dal D.P.R. 158/99. I costi relativi alla sopra indicata attività saranno riconosciuti dall'Autorità al Gestore.
7. In sede di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche e qualora si sia proceduto alle campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale di cui al comma precedente, l'organo competente può comunque individuare, all'interno delle categorie definite dal DPR 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.
8. Inoltre, l'Autorità autorizza espressamente il Gestore a monitorare il conferimento effettivo di rifiuti di determinate utenze non domestiche per le quali sono attivati servizi dedicati di igiene ambientale. Nello svolgimento dei servizi dedicati, il Gestore effettua una pesatura puntuale per tipologia di materiale conferito; da tale monitoraggio l'Autorità verifica se il reale quantitativo annuo di rifiuti conferiti è correttamente stimato dal coefficiente di produzione potenziale di rifiuto definito nel D.P.R. 158/99.

ART. 11/BIS - Determinazione della tariffa per utenze non domestiche, con servizi dedicati di igiene ambientale

1. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 11, il quantitativo annuo di rifiuti conferiti al Gestore dalle utenze non domestiche che hanno un servizio dedicato di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti si considera non correttamente stimato dal coefficiente di produzione potenziale di rifiuti definito nel DPR 158/1999 quando esso supera, con una tolleranza del 50%, il $kd \cdot superficie$.
2. In questi casi, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di gestione del servizio di igiene urbana, alle utenze non domestiche interessate, in aggiunta alla tariffa base determinata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, si applica una tariffa puntuale per i quantitativi di rifiuti eccedenti la soglia di cui sopra (i cui costi di gestione sono coperti dalla tariffa base), la quale è calcolata secondo i costi del "Tariffario Servizi" approvato da ATO.
3. Resta confermata la facoltà dell'utenza non domestica di avviare a recupero a propria cura e spese i rifiuti assimilati da essa stessa prodotti.

TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 12 - Riduzioni massime consentite

1. Alle utenze domestiche e non domestiche sono riconosciute riduzioni ed agevolazioni in applicazione dei criteri previsti nei successivi articoli.

2. Le percentuali di riduzione da applicare per le singole fattispecie e il valore percentuale massimo cumulato delle riduzioni e delle agevolazioni applicate ad una singola utenza sono contenuti nell' Articolato Tariffario.
3. Tutte le riduzioni saranno riconosciute a richiesta dell'utenza.

ART. 13 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Per le utenze che si trovano ad una distanza dal punto di conferimento superiore a quella determinata nell'Articolazione tariffaria;
 - b) Per le utenze domestiche residenti è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.
 - c) Per le utenze domestiche non residenti non stabilmente attive; si intendono non stabilmente attive quelle utenze che occupano i locali per meno di 183 giorni nell'anno solare;
 - d) Per le utenze domestiche residenti, sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone assenti per un periodo complessivo non inferiore a 183 giorni consecutivi per anno solare e ricomprese nelle seguenti categorie: carcerati, ricoverati in casa di cura/ospedali e case di ricovero, volontari europei, studenti e lavoratori all'estero.
In caso di unico residente, l'assenza della persona comporta la sospensione dell'applicazione della tariffa.
 - e) Per le utenze domestiche residenti e iscritti all'AIRE
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono riconosciute a richiesta dell'utenza. Per il riconoscimento delle riduzioni di cui ai punti c) e d), il soggetto passivo dell'utenza domestica che è nelle condizioni sopra descritte, è tenuto a presentare al Gestore, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e un'idonea documentazione (es. dichiarazione del datore di lavoro, certificato ospedaliero con l'attestazione della durata del ricovero, certificato rilasciato da istituti scolastici o universitari ecc.) attestanti le condizioni richieste. La riduzione di cui al punto d) ha validità annuale e deve essere rinnovata mediante la presentazione della documentazione prescritta.

ART. 14 - Agevolazioni per le utenze domestiche - raccolta differenziata

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 7 comma 1 del DPR 158/99, sono previste agevolazioni per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica. Tali agevolazioni sono riconosciute mediante riduzione della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. I criteri applicativi dell'agevolazione, individuati a seconda del conferimento scelto dall'utente e dal sistema di raccolta attivato dal gestore, sono previsti nell'Articolato tariffario.
3. L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata o nella prima fattura di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio della tariffa effettivamente dovuta per l'anno solare precedente o nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della riduzione. Il Gestore provvederà ad evidenziare nella bolletta il quantum di riduzione accreditato alla singola utenza.

ART. 15 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Sono riconosciute riduzioni alle utenze non domestiche nei seguenti casi:

- a. Utenze non stabilmente attive o stagionali definite come quelle che nel corso dell'anno solare utilizzano i locali o le aree per un periodo non superiore a 210 (duecentodieci) giorni. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva avviene sulla base di apposita dichiarazione resa dal conduttore e deve risultare da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Si applica la tariffa della categoria corrispondente, computando per intero la quota fissa e rapportando la quota variabile ai mesi di occupazione o conduzione risultanti dall'atto utilizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
- b. Utenze che occupano temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico. Ai giorni di effettiva occupazione si applica la tariffa giornaliera della categoria corrispondente all'attività maggiorata della percentuale prevista nella Articolazione tariffaria. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni. Se l'occupazione dell'area supera i 183 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all'attività per l'intero anno solare.
- c. Utenze che, avendo la disponibilità di aree scoperte, le utilizzano per un periodo non superiore a 210 (duecentodieci) giorni. Il riconoscimento avviene sulla base di apposita autocertificazione prodotta dal conduttore, fatte salve le possibilità di controllo da parte del gestore. Si applica la tariffa della categoria corrispondente, computando per intero la quota fissa e rapportando la quota variabile ai mesi di occupazione o conduzione.
- d. In caso di contestuale produzione nei medesimi locali o aree di rifiuti urbani e assimilati con rifiuti speciali non assimilati alle medesime aree si applicano i coefficienti di riduzione previsti per ciascuna categoria nel documento di Articolazione tariffaria; la riduzione è accordata a richiesta dell'interessato ed a condizione che sia presentata idonea documentazione comprovante il rispetto della normativa vigente per la gestione dei rifiuti pericolosi.

ART. 16 - Agevolazioni per le utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti

1. Sono riconosciute agevolazioni alle utenze che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D. Lgs. 22/97;
2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al recupero dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati al Gestore al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.
3. Sono altresì concesse agevolazioni alle utenze che dimostrino di avere autorecuperato a fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc... In tali casi i quantitativi autorecuperati saranno autocertificati dal produttore, che dovrà comunque produrre idonea documentazione certificante gli interventi effettuati ed il sistema adottato per l'autorecupero, fatta salva la possibilità del gestore di procedere, previa formale richiesta, al sopraluogo negli stabilimenti di produzione.
4. La riduzione spettante consiste in una riduzione della quota variabile della tariffa determinata tenendo conto della quantità dei rifiuti avviati a recupero e sarà imputata, di norma, nella prima fattura di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio della tariffa effettivamente dovuta per l'anno solare precedente.

5. ATO potrà concordare con il Gestore l'esecuzione di servizi collettivi di raccolta differenziata alle utenze non-domestiche. La collaborazione attiva delle utenze potrà comportare agevolazioni sulla tariffa applicata.
6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono applicabili alle utenze non domestiche per le quali siano realizzati servizi di igiene ambientale dedicati e il cui coefficiente di produzione rifiuto sia stato determinato sulla base del monitoraggio della reale produzione effettuato dal Gestore. Per queste utenze, infatti, la quota variabile della tariffa è determinata sulla base di un coefficiente di produzione reale del rifiuto, e non stimata. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno nuovamente riconosciute, nel rispetto dei requisiti sopra previsti, nel caso in cui l'utenza cessi di beneficiare del servizio dedicato.

TITOLO IV - PROCEDURE

ART. 17 - Autodichiarazione

1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3) dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, dovranno presentare al Gestore del servizio apposita autodichiarazione di inizio utenza entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1) del precedente art. 4.
2. Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal Gestore, necessari per la corretta applicazione della tariffa (visure CCIAA, planimetrie catastali, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle di cui si chiede l'esonero per produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati ai sensi del presente regolamento, ecc.); eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc) dovranno essere comunicate al Gestore entro il medesimo termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse; se comunicate entro il termine indicato, esse avranno valore ai fini tariffari a partire dalla data in cui si sono verificate.
3. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, anche su richiesta postale o telefonica. Tale documento deve essere sottoscritto ed inoltrato da uno dei coobbligati di cui al precedente art. 4 e presentato direttamente presso gli uffici indicati dal Gestore; la presentazione può essere effettuata anche mediante posta ordinaria o elettronica, o a mezzo fax. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche storiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
4. L'eventuale cessazione o variazione di utenza produrrà effetti, ai fini dell'applicazione della tariffa, dal giorno successivo alla data in cui si è verificato l'evento, purché la comunicazione sia avvenuta entro 60 giorni da esso. In caso contrario ha valore la data della relativa comunicazione al Gestore del servizio che, in caso di comunicazione scritta, equivale alla data di ricezione risultante dal Protocollo Generale del Gestore e in caso di inoltro a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.
5. I locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, anche ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 22 dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile.

6. Il Gestore potrà provvedere direttamente all'attivazione delle utenze e/o alla variazione dei parametri che determinano la tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (ad es. Anagrafe, CCIAA, Uffici Comunali in genere o altri Enti), comunicando al soggetto interessato l'avvenuta variazione.
7. A tal fine gli uffici comunali si impegnano a rendere disponibile al Gestore, secondo modalità e tempi con esso concordati, ogni informazione che risulti indispensabile al fine dell'applicazione della tariffa, ovvero, a titolo esemplificativo:
 - le autorizzazioni per occupazione di suolo o aree pubbliche;
 - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ogni informazione relativa alle modifiche dell'anagrafe comunale quali ad esempio: nascita, decesso, variazione di residenza, domicilio della popolazione, ecc...
8. Per le informazioni anagrafiche il gestore e l'ufficio anagrafe dei Comuni concordano le modalità del trasferimento periodico delle informazioni necessarie.

ART. 18 - Accertamenti

1. Il Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo delle banche dati e dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate dai soggetti passivi e, a tal fine, ha facoltà di:
 - a) richiedere al soggetto passivo l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, come pure le relative destinazioni d'uso riferite alla produzione di rifiuti e richiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici;
 - b) utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (Anagrafe comunale, CCIAA, Servizio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari, enti erogatori di servizi ecc.), rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto;
 - c) accedere, su richiesta dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie, la destinazione d'uso e la tipologia di rifiuti prodotti su di esse. In tal caso il Gestore rilascerà apposito documento di riconoscimento al personale incaricato della verifica.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma il Gestore, oltre che del proprio personale incaricato, può avvalersi:
 - a) della Polizia Municipale, previo accordo con il Comune,
 - b) di soggetti privati o pubblici con il quale il Gestore stipuli apposite convenzioni.
3. Nei casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti di cui sopra per mancata collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il Gestore può applicare criteri presuntivi a norma dell'art. 2729 del codice civile, finalizzati alla determinazione dei dati necessari all'applicazione della tariffa.
4. Qualora l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati comporti l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, il Gestore del servizio provvede a porre in essere le procedure di recupero del corrispettivo della tariffa non pagata, con contestuale applicazione degli interessi moratori per i periodi cui la violazione si riferisce. L'accertamento deve riguardare le violazioni intervenute rispettivamente entro i 5 anni precedenti la data di inizio dell'attività di verifica.
5. Qualora la verifica accerti la violazione, ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 gg. dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
6. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso gli uffici competenti del Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le

precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata dal Gestore. In ogni caso, decorso tale termine, qualora non pervenga a quest'ultimo alcuna comunicazione da parte degli interessati, l'esito dell'accertamento si considera accettato.

ART. 19 - Conguagli, rettifiche e rimborsi

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa, saranno conteggiate nella fatturazione successiva al recepimento da parte del Gestore delle suddette modifiche o in un unico conguaglio a fine anno.
2. L'utente, nel caso riscontri che i dati indicati nella bolletta non corrispondono alla situazione effettiva dell'utenza per il periodo oggetto della bollettazione, può richiederne la modifica entro cinque anni dalla data di emissione della stessa. Decorso tale termine decade il diritto all'eventuale rimborso. Le istanze di rimborso non danno automaticamente all'utente il diritto a differire o sospendere i pagamenti.
3. Il gestore entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta si esprime sulla stessa, dandone formale comunicazione all'utente ed effettua l'eventuale rimborso nella prima bolletta successiva. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse, calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente, a decorrere dalla data di pagamento.
4. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Gestore, questi potranno essere da questi rettificati con retroattività non superiore a 365 giorni dalla comunicazione dell'accertamento all'utente e recuperati nelle fatturazioni successive.

ART. 20 - Fatturazioni e pagamenti

1. Il Gestore provvede all'emissione di almeno 3 (tre) bollette nell'anno solare per l'addebito della tariffa relativa all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ed alla conseguente riscossione, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle modalità indicate nel Contratto di servizio/convenzione.
2. La fattura comprende il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
3. L'utente è tenuto al pagamento della bolletta entro il termine indicato nella medesima, in ogni caso non inferiore a 20 gg. dalla data di emissione.
4. L'utente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. L'utente ha inoltre facoltà di effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli uffici indicati dal Gestore nel territorio dell'Ambito. Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi.
5. Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta di cui al comma 3). In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro.

ART. 21 - Controllo del credito insoluto e penalità

1. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'.
2. Il Gestore, trascorsi 30 gg. dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente un sollecito, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto

- pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.
3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente Regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre al rimborso delle ulteriori ed eventuali spese di sollecito ed esazione. All'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 24 mesi il Gestore, per i primi 10 gg. di ritardo, non applica alcun interesse.
 4. Nel caso di presentazione, oltre i termini stabiliti, della dichiarazione di inizio utenza, o della variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di omessa o errata dichiarazione, il Gestore, in aggiunta alla tariffa dovuta, applicherà all'utente, a titolo di risarcimento per il danno finanziario, gli interessi calcolati su base annua pari al:
 - Tasso Ufficiale di Riferimento, se il ritardo non supera i 30 giorni;
 - Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, se il ritardo supera i 30 giorni.
 5. In conseguenza del percorso di attivazione dell'accertamento, il Gestore, per i recuperi di tariffa superiori a Euro 25, in aggiunta al recupero della stessa, applicherà all'utente, oltre agli interessi di cui al punto precedente, a titolo di rimborso delle spese di accertamento, una penalità pari al 10% della somma dovuta.
 6. Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale concernenti le modifiche della composizione dei nuclei famigliari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo della denuncia.

ART. 22 - Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 23 - Contestazioni, reclami e controversie

1. L'utente che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi relativi alla determinazione della tariffa lui applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.
2. Il Gestore comunica l'esito della verifica effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla presentazione dei dati e delle informazioni necessarie secondo le modalità di cui all'art. 17.
3. Qualora l'utente intenda esprimere contestazioni in merito alla non rispondenza della tariffa applicata ad uno o più requisiti definiti da leggi o regolamenti vigenti, può inoltrare reclamo con le modalità previste dalla Carta dei servizi per il servizio di gestione rifiuti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
- 1bis. I comma 4 e 5 dell'art. 21 (Controllo del credito insoluto e penalità) sono applicabili dal 1°

agosto 2006.

2. Ogni precedente norma comunale contrastante con le presenti disposizioni in merito al servizio prestato è abrogata a decorrere dalla sua entrata in vigore.
3. I dati e le informazioni contenuti nelle denunce in precedenza prodotte dai contribuenti presso l'Ufficio Tributi dei Comuni ai fini dell'applicazione della Tassa rifiuti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93 vengono acquisiti d'ufficio quali autodichiarazioni di utilizzo del servizio di cui al precedente art. 17 comma 1). Nel caso di assenza o di incompletezza delle stesse, le autodichiarazioni dovranno essere inoltrate dagli interessati agli uffici del Gestore entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il Comune trasmetterà i successivi accertamenti al Gestore e analogamente il Gestore trasmetterà al Comune gli accertamenti dai quali risultino presupposti impositivi di competenza del Comune.
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.